



Berna, 30.06.2010

---

## Info news e-dec (23)

# e-dec Importazione ed Esportazione

---

**In occasione del release del 4 luglio 2010 saranno introdotte, tra l'altro, le novità qui appresso.**

### **Decisione d'imposizione elettronica all'importazione**

I partner della dogana hanno ora la possibilità di ritirare in forma elettronica le decisioni d'imposizione all'importazione e i giustificativi di restituzione. Informazioni dettagliate sono disponibili su [Decisione d'imposizione elettronica \(Ime\)](#)

### **Motivazione "Prova dell'origine per Paesi in via di sviluppo"**

La nuova regola di plausibilità R288 nell'imposizione provvisoria in e-dec garantisce che la motivazione 4 "Prova dell'origine per Paesi in via di sviluppo" venga utilizzata unicamente per tali Paesi.

### **Massa lorda**

A partire dalla versione 2.3 dello schema XML, in e-dec Esportazione è possibile indicare la massa lorda con tre cifre dopo la virgola. Dato che per le importazioni è tuttora necessario arrotondare ai 100 grammi superiori, per e-dec Importazione è stata creata la regola di plausibilità R287, per e-dec easy la K070 e per ITV la P124.

### **Paese di spedizione**

In e-dec Esportazione è possibile indicare solo "CH" quale Paese di spedizione. Ciò è determinato dalla regola di plausibilità E041.

### **Posizioni**

Per ciascuna dichiarazione doganale all'esportazione è possibile dichiarare solo 999 articoli. Ciò è dovuto alle disposizioni dell'UE nell'ambito di NCTS (transito). La regola di plausibilità E187 effettua il rispettivo esame.

## Modifica dei dati di base

Oltre a una nuova versione di dati di base, per il file delle tariffe sarà pubblicata una cosiddetta prova della modifica in formato CSV al fine di verificare le modifiche effettuate. Tale prova contiene tutti gli aggiornamenti effettuati nelle voci di tariffa nell'arco del mese. Tuttavia, i valori effettivamente modificati devono comunque essere identificati nel file XML pubblicato allo stesso tempo.

Per i clienti questa prova serve a valutare se siano stati modificati i dati di base dei prodotti (voci di tariffa) della loro ditta e se le modifiche siano importanti (cosa è cambiato > dati d'importazione e d'esportazione, aliquote di dazio, DNND ecc.).

In linea di massima, i dati di base relativi alla tariffa sono modificati il mese precedente all'entrata in vigore. Pertanto, a seconda della data di modifica i clienti hanno fino a 30 giorni di tempo per risalire alle eventuali modifiche relative ai dati di base interni.

Le prove della modifica sono pubblicate al seguente link a partire dal 05.07.2010

[Dati di base Importazione ed esportazione](#)

## Selezione e transito

Con lo schema XML edecSelectionAndTransit\_v\_2\_3 occorre inserire il numero del dichiarante per lo spedizioniere SA. Il numero va altresì indicato nella maschera d'immissione per la selezione e il transito (strumento web).

## Differenziazione dei gruppi di Paesi nell'esame di plausibilità per quanto concerne DNND, tributi suppletivi e codice degli uffici emittenti dei permessi

Per valutare l'assoggettamento ai DNND e ai permessi nonché l'obbligo dei tributi suppletivi, occorre altresì prendere in considerazione eventuali esclusioni da questi obblighi a seconda del Paese d'origine.

Per molto tempo, tali esclusioni non sono state considerate nei dati di base dei clienti. Con le nuove versioni dei file del TarifMaster e dei Paesi sono stati creati i presupposti per eliminare i problemi di plausibilità esistenti presso i clienti (v. anche Info e-dec 15 > DNND).

Sono state pubblicate le descrizioni specifiche di plausibilità e-dec Importazione relative al controllo dei DNND, dei permessi e dei tributi suppletivi ([NonCustomsLawCheck](#), [PermitCheck](#), [AdditionalTaxCheck](#)). Le modifiche sono evidenziate in giallo.

## Funzionamento

In linea di massima, la valutazione dei DNND, dei permessi e dei tributi suppletivi funziona come segue.

- Nella versione 1.0 del file TarifMaster, per i DNND, i permessi e i tributi suppletivi sono definite inclusioni ed esclusioni (Include / Exclude) sotto forma di assegnazione di codici di gruppi di Paesi (countryGroupAssignment).
- Se figura solo un'inclusione, le affermazioni valgono per tutti i Paesi. Se invece vi è un'esclusione, occorre controllare se il Paese d'origine dichiarato (p. es. nell'esportazione il Paese di destinazione) sia, o meno, attribuito al file del Paese indicato nel gruppo di Paesi del file delle tariffe.
  - Attribuito: le registrazioni nel file delle tariffe non sono applicabili per il Paese in questione

- Non attribuito: le registrazioni nel file delle tariffe sono applicabili per il Paese in questione

I clienti possono effettuare l'applicazione in modo autonomo, dato che i sistemi doganali funzionano già secondo tali principi (le descrizioni tecniche delle regole non sono pertanto modificate).

### Esempio voce di tariffa 1001.9038 / numero convenzionale 0 / importazione

– Estratto dal file delle tariffe 1:

```
<commodityCode value="1001.9038" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" validForImport="true" validForExport="true">
<rate value="76" customsFavourCode="0" type="NT" assessmentCode="1" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<rate value=".1" customsFavourCode="1" type="NT" assessmentCode="1" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<rate value="2" customsFavourCode="2" type="NT" assessmentCode="1" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<rate value="0" customsFavourCode="0" type="PR" assessmentCode="1" countryGrpNr="100006" validFrom="2007-04-01" validTo="2999-12-31" />
<rate value="0" customsFavourCode="0" type="PR" assessmentCode="1" countryGrpNr="100121" validFrom="2008-05-01" validTo="2999-12-31" />
<tareSupplement value="1" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<VATCode value="2" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<customsFavourHintCode value="3" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<statisticalCode value="0" scaleWeightCode="0" storageType="N" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" validForImport="true" validForExport="false">
<quantityCode type="1" value="1" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<quantityCode type="2" value="10" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<meanValueLimit lowerValue=".19" upperValue="2.74" assessmentCode="51" validFrom="2010-01-01" validTo="2010-01-31" />
<meanValueLimit lowerValue=".2" upperValue="3.15" assessmentCode="51" validFrom="2010-02-01" validTo="2010-02-28" />
<meanValueLimit lowerValue=".2" upperValue="3.19" assessmentCode="51" validFrom="2010-04-01" validTo="2999-12-31" />
<meanValueLimit lowerValue=".2" upperValue="3.35" assessmentCode="51" validFrom="2010-03-01" validTo="2010-03-31" />
<meanValueLimit lowerValue=".29" upperValue="1.16" assessmentCode="51" validFrom="2008-12-01" validTo="2009-12-31" />
</>
<nonCustomsLaw code="270" optional="1" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31">
<countryGroupAssignment grpNr="200000" type="include" validFrom="2006-04-01" validTo="2999-12-31" />
<countryGroupAssignment grpNr="200001" type="exclude" validFrom="2008-01-01" validTo="2999-12-31" />
</nonCustomsLaw>
```

– Estratto dal file dei Paesi 1.0

– Paese d'origine dichiarato Germania

```
<country isoCode="DE" nameDe="Deutschland" (einschl. Zollausschlussgebieten Jungholz und Mittelberg ; ohne Büsingen) nameFr="Allemagne (comprend les enclaves de Jungholz et Mittelberg ; sans Büsingen)" nameEn="Germany (including Jungholz and Mittelberg ; excluding Büsingen)" validFrom="1988-01-01" validTo="2999-12-31">
<countryGroupAssignment grpNr="200003" validFrom="2004-01-01" validTo="2999-12-31" />
<countryGroupAssignment grpNr="200001" validFrom="2004-01-01" validTo="2999-12-31" />
<countryGroupAssignment grpNr="200000" validFrom="2004-01-01" validTo="2999-12-31" />
<countryGroupAssignment grpNr="100001" validFrom="1988-01-01" validTo="2999-12-31" />
</country>
```

**>> La Germania è attribuita al gruppo di Paesi 200001 e quindi la merce non è assoggettata ai DNND (codice d'assoggettamento ai DNND 2 non ammesso > plausibilità 144b)**

– Estratto dal file dei Paesi 1.0

– Paese d'origine dichiarato Cina

```
<country isoCode="CN" nameDe="China, Volksrepublik" nameFr="Chine, République populaire de" nameEn="China, Republic of" validFrom="1988-01-01" validTo="2999-12-31">
<countryGroupAssignment grpNr="200000" validFrom="2004-01-01" validTo="2999-12-31" />
<countryGroupAssignment grpNr="100311" validFrom="1988-01-01" validTo="2999-12-31" />
<countryGroupAssignment grpNr="100003" validFrom="1988-01-01" validTo="2999-12-31" />
</country>
```

**>> La Cina non è attribuita al gruppo di Paesi 200001 e quindi l'assoggettamento della merce ai DNND è facoltativo (codice d'assoggettamento ai DNND 0 non ammesso > plausibilità 144a)**

## **Informazioni supplementari (non legate a questo aggiornamento)**

### **Merchi di ritorno [cifra 3.6 del D. 25](#)**

Le merci di ritorno devono essere rilevate statisticamente e imposte come tali (tipo di imposizione: merci di ritorno). Esse vanno dichiarate come merci commerciabili (unica eccezione: le merci indicate nell'elenco delle esclusioni, v. cifra 2.4 del D. 25).

Le merci di ritorno nel traffico di perfezionamento e di riparazione non sono considerate merci di ritorno!

### **Istruzioni per l'impiego dei codici di rettifica nell'e-dec**

Questo documento contiene ora i codici di rettifica di e-dec Importazione ed Esportazione.

In linea di massima, le rettifiche devono essere effettuate dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Le rettifiche effettuate dall'Amministrazione federale delle dogane non sono riportate automaticamente nel sistema del cliente e pertanto l'ufficio doganale deve imperativamente comunicarle al cliente. Tuttavia il "motivo per la rettifica" da inserire dipende da chi ha ordinato la rettifica e non da chi ha effettuato la registrazione nel sistema.

Oltre alla versione rettificata della dichiarazione doganale, nella fase II occorre presentare una domanda scritta. Quest'ultima è determinante per l'osservanza dei termini.

### [Istruzioni per l'impiego dei codici di rettifica nell'e-dec](#)

L'helpdesk e-dec rimane a disposizione per eventuali domande.

Con i migliori saluti

Helpdesk e-dec

[ksc.helpdesk@ezv.admin.ch](mailto:ksc.helpdesk@ezv.admin.ch)